

# **Sentenza del 27 marzo 2019 (Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli)**

*“In*

*tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del*

*contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art.*

*23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma*

*funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta*

*dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto*

*sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è*

*sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella*

*dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di*

*comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (cfr. Cass., SS.UU., n.*

*898/2018). Da ciò ne deriva che se il contratto di conto corrente e il*

*contratto di mutuo, redatti per iscritto, recano il timbro della società*

*correntista e mutuataria e la firma del suo legale rappresentante, il requisito*

*di forma prescritto a pena di nullità deve ritenersi*

soddisfatto.

*I principi sono stati espressi nel  
giudizio di appello promosso da una banca avverso la sentenza  
del Tribunale  
emessa all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo  
promossa da una s.r.l. e  
dai suoi fideiussori.*

*Peraltro in tale procedimento la parte appellata  
aveva censurato l'erroneità del rigetto, contenuto nella  
sentenza appellata, dell'eccezione di nullità per difetto di  
forma scritta dei  
rapporti di conto corrente e di mutuo dalla stessa sollevata  
in primo grado.*

[Sent. 27.03.2019Download](#)

(Massima

a cura di Marika Lombardi)